



Prot. n. 736528  
del 30 novembre 2010

**OGGETTO:** Richiesta di parere sull'applicabilità della L.R. n. 22/2009

**Il Comune** chiede un parere "circa l'applicabilità o meno della LR 22 del 08.10.2009 agli edifici agricoli ad oggi non più esistenti, ma presenti alla data del 31.12.2008".

**Il Comune** chiede in particolare "se è legittimo autorizzare l'applicazione dell'art. 2 della succitata legge, ad accessori agricoli già demoliti con D.I.A. del settembre-ottobre 2008, dato che il tempo di validità dell'atto non è scaduto, ma l'intervento è comunque già stato eseguito e la fine lavori non è stata ancora presentata".

Premesso quanto sopra, sulla questione si esprime il seguente parere.

La L.R. 8 ottobre 2009, n. 22, all'art. 4, comma 1, stabilisce che gli interventi da essa disciplinati "riguardano gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008", intendendosi per tali "quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47" e cioè quelli nei quali entro la predetta data sia stato "eseguito il rustico e completata la copertura".

Poiché la legge nei suoi articoli 1 e 2 disciplina "interventi di ampliamento" e "interventi di demolizione e ricostruzione", di norma si riferisce ad edifici che oltre ad essere stati ultimati alla data del 31 dicembre 2008, nel modo sopra specificato, sono anche esistenti alla data in cui viene presentata al comune la domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, o presentata la D.I.A., necessari per l'esecuzione di detti interventi (cfr. art. 5, comma 1, in ordine alle asseverazioni del progetti sta o del tecnico abilitato che devono accompagnare la richiesta o l'inoltro del titolo abilitativo edilizio).

Mentre appare evidente che un edificio che non esiste più non può essere ampliato, diversa può essere la conclusione per un edificio che alla data di presentazione della domanda è stato già abbattuto, ma il cui titolo abilitativo edilizio necessario per l'abbattimento è ancora valido e tale da consentire al proprietario di presentare una variante all'originario progetto di demolizione in modo da permetterne la ricostruzione con le modalità previste dalla L.R. n. 22/2009.